

Bruxelles, 5 febbraio 2021
(OR. en)

5977/21

COMPET 74
MI 60
ENT 18
ENV 60
CHIMIE 12
CONSOM 33
SAN 56
DELECT 25

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 febbraio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 441 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 3.2.2021 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 441 final.

All.: C(2021) 441 final

Bruxelles, 3.2.2021
C(2021) 441 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.2.2021

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele sono garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli. Gli obiettivi sono conseguiti, tra l'altro, stabilendo un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni armonizzate e i rispettivi elementi di etichettatura armonizzati a livello di Unione. La parte 1 dell'allegato VI elenca, alla sottosezione 1.1.3, le note associate a una voce di classificazione ed etichettatura armonizzate e che riguardano l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle sostanze, nonché la classificazione e l'etichettatura delle miscele. Scopo delle note è di fornire chiarezza e certezza del diritto nell'applicazione della classificazione e dell'etichettatura armonizzate. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno chiesto di modificare alcune note in quanto la loro attuale formulazione è imprecisa e rende incerta la corretta interpretazione degli obblighi giuridici. È quindi opportuno modificare alcune note nell'allegato VI, parte 1, relative a voci di cui alla tabella 3 dell'allegato VI, parte 3.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 53 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli esperti designati da ciascuno Stato membro sono stati consultati nell'ambito del pertinente gruppo di esperti CARACAL (autorità competenti per REACH e CLP). Conformemente al punto 10 dell'allegato dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016¹, il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati invitati a partecipare al gruppo di esperti CARACAL.

I portatori di interessi sono stati consultati nell'ambito del gruppo di esperti CARACAL conformemente al punto 6 dell'allegato di tale accordo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto giuridico modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008. La base giuridica del presente atto delegato è l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

¹ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.2.2021

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006², in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno chiesto di modificare alcune note di cui alla sottosezione 1.1.3 dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (2) La Commissione riconosce che è necessario migliorare la formulazione di tali note. Alcune delle note riguardanti le sostanze sono imprecise e rendono incerta la corretta interpretazione degli obblighi giuridici. In particolare alcune delle note in questione potrebbero essere interpretate nel senso che le sostanze alle quali si riferiscono non debbano affatto, in determinate condizioni, essere classificate, mentre in realtà, sebbene non debbano essere contemplate nella classificazione ed etichettatura armonizzate, esse dovrebbero comunque essere soggette a classificazione a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1272/2008 (autoclassificazione).
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

L'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

² GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3.2.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN